

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1692**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**(MARONI)**

**e dal Ministro dell'interno**

**(PISANU)**

**di concerto col Ministro della giustizia**

**(CASTELLI)**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2002**

---

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002,  
n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione  
del lavoro irregolare di extracomunitari

---

## INDICE

|                                 |             |    |
|---------------------------------|-------------|----|
| Relazione .....                 | <i>Pag.</i> | 3  |
| Analisi tecnico-normativa ..... | »           | 5  |
| Relazione tecnica .....         | »           | 8  |
| Disegno di legge .....          | »           | 13 |
| Decreto-legge .....             | »           | 14 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reca norme in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari, completando la linea di intervento già adottata per *colf* e badanti dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Le disposizioni hanno carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto, considerata la necessità di procedere alla legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese, allo scopo di permettere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, occorre far coincidere le misure proposte, per evidenti motivi organizzativi e per le aspettative ormai diffuse, con la citata regolarizzazione delle *colf* e badanti che si applicherà a decorrere dal 10 settembre 2002.

L'intervento segue sostanzialmente le direttrici normative già tracciate.

L'articolo 1, in analogia alla regolarizzazione di *colf* e badanti di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, prevede per le imprese che abbiano occupato irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore del provvedimento, la possibilità di legalizzare i rapporti di lavoro.

La denuncia, che contiene l'impegno a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata non inferiore ad un anno, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge attraverso gli uffici postali, a spese del datore di lavoro. Quest'ultimo deve altresì provvedere al pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro.

I commi 2 e 3 individuano, rispettivamente, le condizioni di ammissibilità e ricevibilità delle dichiarazioni.

Il comma 4 assegna alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo il termine di sessanta giorni per la verifica delle predette condizioni, rimettendo alla questura l'accertamento della eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

Le parti, ai sensi del comma 5, sono quindi invitate, nei dieci giorni successivi, alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di durata non inferiore ad un anno.

Il permesso di soggiorno potrà poi essere rinnovato previo accertamento della esistenza del rapporto di lavoro e della regolarità della posizione contributiva.

Il comma 6 prevede inoltre che i soggetti che abbiano denunciato, ai sensi delle emanate disposizioni, rapporti di lavoro irregolare non sono punibili per violazioni relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario antecedentemente compiute in relazione al rapporto di lavoro che si intende regolarizzare.

I commi 7 e 8 individuano, rispettivamente, le procedure di adozione della disciplina relativa ai criteri di imputazione del contributo forfetario (costi di organizzazione-posizione contributiva del lavoratore) e le ipotesi di non applicabilità della legalizzazione.

Infine, il comma 9 prevede le sanzioni penali (da due a nove mesi di reclusione) per coloro che presentino una dichiarazione non rispondente al vero.

L'articolo 2 (disposizioni transitorie e finali) detta disposizioni che, in parte, integrano la disciplina di cui all'articolo 1, ed in parte modificano la legge n. 189 del 2002.

In particolare, si prevede (comma 1) che fino alla data di conclusione della procedura

di cui all'articolo 1 non possono essere adottati, nei confronti dei lavoratori oggetto di dichiarazione ex articolo 1, provvedimenti di espulsione (salvo che si tratti di soggetti pericolosi per la sicurezza dello Stato).

Il comma 2 disciplina le conseguenze del rilascio del permesso di soggiorno dopo la stipula del contratto di soggiorno in relazione all'esito di provvedimenti amministrativi di allontanamento, prevedendone la revoca.

Il comma 3 prevede che i lavoratori regolarizzati ai sensi del presente decreto-legge siano sottoposti entro un anno a rilievi fotodattiloscopici.

Di particolare rilevanza è il comma 4, nel quale si specifica che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione si applicano anche alla regolarizzazione di *colf* e badanti di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002. I successivi commi 5, 6 e 7 concernono i rilievi fotodattiloscopici.

Il comma 5 esclude dall'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici gli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno per non più di tre mesi o che siano in Italia per sottoporsi a cure mediche.

Il comma 6, ancora in materia di rilievi fotodattiloscopici, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, garantisce l'osservanza delle norme della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per

il trattamento e la conservazione dei dati concernenti le impronte digitali.

Il comma 7 chiarisce che ai rilievi medesimi siano sottoposti anche i cittadini italiani all'atto del rilascio della carta di identità elettronica disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione traduce l'impegno del Governo in accoglimento di un ordine del giorno approvato in sede parlamentare, che risponde all'esigenza di garantire certezza di identità non soltanto dei cittadini extracomunitari.

Il comma 8 detta disposizioni interpretative concernenti i soggetti destinatari dei servizi di accoglienza muniti di permesso umanitario di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Da ultimo, il comma 9 prevede, infine, che i datori di lavoro i quali, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possano, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria e l'articolo 4 quella concernente l'entrata in vigore del provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo*

Le disposizioni hanno carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto, considerata la necessità di procedere alla legalizzazione del lavoro dei cittadini extracomunitari occupati irregolarmente presso le imprese, occorre far coincidere le misure proposte, per evidenti motivi organizzativi e per le aspettative ormai diffuse, con la regolarizzazione delle *colf* e badanti; regolarizzazione che, per effetto dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applicherà a decorrere dal 10 settembre 2002.

*Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 intervengono in materia di legalizzazione di lavoro irregolare prestato da cittadini extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane in almeno tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si è scelto di rendere coerente, nei limiti della compatibilità, l'intervento di regolarizzazione di cui alla legge n. 189 del 2002, articolo 33, relativo alle *colf* e badanti, con quello di cui al presente decreto.

Nella stessa linea di coerenza sono, quindi, dettate le condizioni di ammissibilità e di ricevibilità della denuncia e stabiliti i tempi e la procedura (affidata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo); procedura che si conclude con la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 6 della legge 189 del 2002, ovvero a tempo determinato, ma di durata non inferiore all'anno, periodo che corrisponde alla durata del permesso di soggiorno.

Contestualmente viene altresì rilasciato un permesso di soggiorno pari ad un anno, rinnovabile a condizione che il rapporto di lavoro prosegua e che la posizione contributiva del soggetto sia regolare.

Sempre in analogia all'articolo 33, comma 6, della legge n. 189 del 2002, sono previste le cause di non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario compiute antecedentemente in relazione all'occupazione di lavoratori oggetto della denuncia ed, inoltre, la forma ed i contenuti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai medesimi fini di cui al citato articolo 33, comma 6.

Ugualmente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 riproducono sostanzialmente il dettato dei commi 7 e 8 del più volte citato articolo 33 relativi alle ipotesi di non applicabilità della legalizzazione ed alle sanzioni penali per le false dichiarazioni.

L'articolo 2, commi 1 e 2, rende coerente il sistema con i provvedimenti amministrativi che siano stati adottati o che possano ancora essere adottati, in base alla vigente legislazione, sia prima sia dopo la legalizzazione del rapporto di lavoro.

Il comma 4 completa la disciplina dell'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, estendendo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità di presentazione personale della dichiarazione anche alla regolarizzazione di *colf* e *badanti*.

Il comma 5, nel richiamare le disposizioni dei commi 2-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relative ai rilievi fotodattiloscopici ne limita gli effetti, disponendo che essi non si effettuino nei confronti dei soggetti richiedenti permesso di soggiorno ai sensi del comma 3, lettere *a*) ed *e*), del medesimo articolo, ovvero per visita, affari e turismo o superiore alle necessità specificatamente documentate nei casi consentiti dal testo unico, qualora non superiore a tre mesi (salvo che si tratti di cure mediche).

Il comma 6 coordina i rilievi fotodattiloscopici previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 con la disciplina del trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Il comma 7 si riferisce, invece, alla carta d'identità elettronica prevista dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disponendo che i cittadini italiani al momento della consegna siano soggetti a rilievi dattiloscopici.

Il comma 8 interviene quale norma interpretativa del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, allo scopo di precisare i soggetti destinatari dei servizi di accoglienza e, cioè, gli stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Infine, al comma 9 si integrano le disposizioni della norma dell'articolo 6 della legge n. 189 del 2002, prevedendo che i datori di lavoro i quali, ai sensi del decreto legislativo appena citato, abbiano sostenuto delle spese per l'alloggio del lavoratore extracomunitario, possano trattenere dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo del corrispettivo mensile.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario ed analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si rinvencono nella disciplina introdotta motivi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento invece alla compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie o a statuto speciale, si osserva che la disciplina dell'immigrazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è riservata allo Stato, in via esclusiva.

*Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni adottate riproducono o si richiamano a quelle di cui alla legge n. 189 del 2002.

## RELAZIONE TECNICA

L'ulteriore previsione della regolarizzazione di lavoratori stranieri extracomunitari di cui al decreto-legge in esame comporta degli oneri aggiuntivi che richiedono il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, sia per sostenere il notevole impatto sugli uffici più direttamente interessati, sia per far fronte in tempi brevi alla definizione delle relative procedure di regolarizzazione della posizione dei medesimi stranieri.

Al riguardo, sulla base dei dati relativi all'ultima regolarizzazione di cui all'articolo 49, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si ritiene di poter stimare in circa 300.000 gli stranieri interessati alla emersione di lavoro irregolare prevista dal decreto-legge.

Il maggiore impatto finanziario derivante da quest'ultima emersione riguarda il previsto obbligo, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n.189, di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici gli stranieri cui è rilasciato il permesso di soggiorno.

Anche se il decreto-legge in argomento prevede che il rilevamento può essere effettuato entro un anno dal rilascio del permesso di soggiorno e comunque al momento del rinnovo dello stesso, si rende necessario da subito provvedere al potenziamento dell'infrastruttura di rete e del sistema centrale AFIS (sistema automatico di rilevamento delle impronte digitali).

L'intervento si rende indispensabile, in relazione all'oggettivo aumento, anche se graduato nel tempo, delle relative operazioni di fotosegnalamento che si aggiungono a quelle derivanti dall'obbligo del rilevamento in sede di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 5 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotti dalla richiamata legge n. 189 del 2002, in materia di immigrazione, nonché da quello relativo all'attuazione dell'articolo 33 della medesima legge concernente l'altra procedura di emersione di lavoro irregolare.

Il rilascio del permesso di soggiorno ad un numero rilevante di stranieri interessati all'emersione in esame comporta, altresì, un indispensabile potenziamento delle dotazioni informatiche per le esigenze delle questure e del Centro nazionale della Polizia di Stato per la gestione informatizzata dei dati (C.E.N. di Napoli), necessario per assicurare una rapida definizione delle relative procedure.

Si tratta di interventi da effettuare in tempi brevissimi in modo da consentire ai predetti uffici di essere, da subito, nelle condizioni strutturali idonee a gestire le complesse attività di regolarizzazione della posizione degli stranieri destinatari della disciplina sull'emersione di lavoro irregolare.



Nell'allegata tabella 1 sono stati, pertanto, quantificati gli oneri relativi ai servizi della Polizia di Stato - ripartiti tra il 2002 e il 2003 in proporzione del previsto e graduale incremento dei rilevamenti - relativi:

a) al potenziamento dell'infrastruttura di rete e del sistema AFIS per un costo complessivo di 3.500.000 euro;

b) al costo dei fotosegnalamenti per gli stranieri interessati all'emersione di cui al decreto-legge, stimati in 50.000 unità per il 2002 e in 250.000 per il 2003;

c) al potenziamento del sistema informatico degli uffici delle questure e del C.E.N. di Napoli.

Complessivamente detti oneri, relativi alla Polizia di Stato, ammontano a 1.420.160 euro per il 2002 e a 5.955.640 euro per il 2003.

Con il provvedimento viene prevista anche una serie di incombenze poste a carico delle prefetture-uffici territoriali del Governo, tese alla ricezione di dichiarazioni inerenti il rapporto di lavoro dei soggetti interessati al provvedimento, nonché alla verifica della tenuta di apposito registro informatizzato per coloro che abbiano presentato la dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari cui detta dichiarazione si riferisce; infine, gli stessi uffici dovranno provvedere alla stipula del permesso di soggiorno.

Per lo svolgimento della particolare attività dovrà essere previsto inoltre l'utilizzo di mezzi informatici e di specifici programmi che consentiranno la tempestiva risposta alle richieste degli interessati, nonché la produzione di idonea documentazione.

Nella considerazione che l'attuale dotazione di materiale non consente di sopperire alle nuove esigenze dovrà provvedersi alla fornitura di nuovi strumenti ed alla relativa manutenzione, nonché alle spese di funzionamento degli uffici (modulistica, cancelleria, arredi, eccetera) con un onere valutabile in euro 900.000 annui (tabella 2).

La predetta integrazione verrà ripartita in relazione alle specifiche esigenze degli uffici territoriali del Governo con una incidenza media di circa euro 8.700 per ciascuna provincia.

Per consentire inoltre solleciti collegamenti tra le strutture dell'Amministrazione e gli appositi centri polifunzionali, reperiti tramite contratti di comodato, deputati allo svolgimento delle attività connesse alla nuova disciplina, si renderà necessario sostenere costi per i collegamenti telefonici e telematici, relativi all'attivazione di linee ed al pagamento dei canoni (tabella 3).

(Gli importi degli oneri nelle tabelle sono espressi in euro)

TABELLA 1

|  | Anno 2002    | Anno 2003    |
|--|--------------|--------------|
| Potenziamento del sistema centrale AFIS e raddoppio delle postazioni periferiche .....   | 700.000,00   | 2.800.000,00 |
| Costo dei fotosegnalamenti (per ogni fotosegnalamento è stato stimato un costo di 5,50 euro) .....   | 275.000,00   | 1.375.000,00 |
| Potenziamento del sistema informatico delle Questure e del CEN di Napoli ( <i>personal computer</i> e <i>workstation</i> per un costo unitario di 2.580,00 euro e stampanti per un costo unitario di 1.820,00 euro) .. | 445.160,00   | 1.780.640,00 |
| TOTALE ONERI ...   | 1.420.160,00 | 5.955.640,00 |

## DETTAGLIO DELLA TABELLA 1

*Oneri per l'anno 2002*

|  |              |
|--|--------------|
| Potenziamento del sistema centrale AFIS e raddoppio delle postazioni periferiche .....   | 700.000,00   |
| Costo dei fotosegnalamenti per 50.000 unità (per ogni fotosegnalamento è stato stimato un costo di 5,50 euro) .....  | 275.000,00   |
| Potenziamento del sistema informatico delle Questure e del CEN di Napoli (102 <i>personal computer</i> e <i>workstation</i> per un costo unitario di 2.580,00 euro e 100 stampanti per un costo unitario di 1.820,00 euro) ..... | 445.160,00   |
| TOTALE ONERI PER L'ANNO 2002 ...   | 1.420.160,00 |

*Oneri per l'anno 2003*

|  |              |
|--|--------------|
| Potenziamento del sistema centrale AFIS e raddoppio delle postazioni periferiche . . . . .   | 2.800.000,00 |
| Costo dei fotosegnalamenti per 250.000 unità (per ogni fotosegnalamento è stato stimato un costo di 5,50 euro) . . . . .   | 1.375.000,00 |
| Potenziamento del sistema informatico delle Questure e del CEN di Napoli (408 <i>personal computer</i> e <i>workstation</i> per un costo unitario di 2.580,00 euro e 400 stampanti per un costo unitario di 1.820,00 euro) . . . . . | 1.780.640,00 |
| TOTALE ONERI PER L'ANNO 2003 . . .   | 5.955.640,00 |

TABELLA 2

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE  
DOTAZIONI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

| Attrezzature   | Costo unitario | Numero sedi | Numero apparati | Oneri totali |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <i>Personal computer e workstation</i> . . . . .       | 2.580,00       | 103         | 206             | 531.480,00   |
| Stampanti ed altro <i>hardware</i> . . . . .           | 1.820,00       | 103         | 103             | 187.460,00   |
| Spese per il funzionamento degli uffici . . .          |                |             |                 | 181.000,00   |
| Totale oneri per ciascuno degli anni 2002 e 2003 . . . |                |             |                 | 899.940,00   |

TABELLA 3

**SPORTELLI POLIFUNZIONALI.  
COLLEGAMENTI TELEMATICI E TELEFONICI**

|                                   | Costi unitari | Numero sedi | Onere 2002    | Onere 2003 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| Linee ADSL contributo attivazione | 380,00        | 103         | 39.140,00     | -          |
| Linee ADSL canone annuale . . .   | 6.480,00      | 103         | 222.480,00(*) | 667.440,00 |
| Linee telefoniche                 | 1.300,00      | 103         | 44.633,00(*)  | 133.900,00 |
| Totale . . . . .                  | 8.460,00      | -           | 306.253,00    | 801.340,00 |
| IVA 20% . . . . .                 |               |             | 61.250,00     | 160.268,00 |
| Totale oneri . . . . .            |               |             | 367.503,60    | 961.608,00 |

(\*) Oneri a decorrere dal 1° settembre

TABELLA RIASSUNTIVA ONERI

| Anno | Potenziamento informatica Uffici Territoriali del Governo | Spese per il funzionamento degli sportelli polifunzionali<br>Collegamenti telefonici e telematici | Oneri relativi ai rilevamenti                                    |                        |  | ONERI TOTALI |
|------|---|---|--|------------------------|--|--------------|
|      |   |   | Potenziamento infrastrutture di rete e del sistema centrale AFIS | Costo fotosegnalamenti | Potenziamento informatica Questure e del CEN di Napoli |              |
| 2002 | 899.940,00  | 367.503,00  | 700.000,00   | 275.000,00             | 445.160,00   | 2.687.603,00 |
| 2003 | 899.940,00  | 961.608,00  | 2.800.000,00   | 1.375.000,00           | 1.780.640,00   | 7.817.188,00 |

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002 (\*).*

## **Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

##### *(Legalizzazione di lavoro irregolare)*

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la pre-

---

(\*) V., inoltre, il successivo Errata-Corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002

sentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
- b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.



2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-*bis*, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere *a*) ed *e*), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un al-

loggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

### Articolo 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 4.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - MARONI - PISANU -  
CASTELLI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



